SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 agosto 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione

Istituto nazionale di statistica

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Regione Toscana

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 165

Ministero per i beni e le attività culturali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 marzo 2012, n. **121**.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del D.M. 28 aprile 2009, n. 132, recante "Regolamento di esecuzione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2009, n. 221;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il parere reso dal Centro nazionale sangue dell'Istituto Superiore di sanità reso in data 25 ottobre 2010, n. CNS 0001164;

Udito il parere del Consiglio di Stato numero 2065/2001 espresso nella seduta del 7 ottobre 2011;

Vista la nota n. 8407 del 29 novembre 2011, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, la modifica allo schema di regolamento è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 3 del D.M. 28 aprile 2009, n. 132, è modificato come segue:

a) al comma 1, lettera *a)* dopo le parole "per i soggetti talassemici" sono aggiunte le seguenti parole: ", i soggetti affetti da drepanocitosi o anemia falciforme".

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 marzo 2012

Il Ministro della salute
BALDUZZI

p. il Ministro dell'economia e delle finanze, il Vice Ministro delegato
GRILLI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e MIN. LAVORO, registro n. 11, foglio n. 31

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Si riporta il testo dell'art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2007, n. 279, Suppl. Ordinario n. 249/L:

«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia' fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.».

Si riporta il testo dell'art. 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), pubblicata in Supplemento Ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300:

«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.».

Si riporta il testo dell'art.3, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 132, come modificato dal presente regolamento:

"1 Per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui all'art. 1, in coerenza con il prevalente orientamento delle giurisdizioni superiori in materia, si applicano i seguenti criteri specifici, fermi restando i presupposti di cui all'articolo 2:

a) per i soggetti talassemici, *i soggetti affetti da drepanocitosi o anemia falciforme* ed i soggetti emofilici si adottano i medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi già fissati per i soggetti emofilici dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi gli importi fissati dallo stesso documento conclusivo e riportati nella tabella allegata al presente decreto, da considerarsi limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi in base all'età del soggetto al momento della manifestazione del danno;

(*Omissis*).".

La legge 13 novembre 2009, n. 172 (Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2009, n. 278.

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 132, si veda nelle note alle premesse.

12G0144

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2012.

Individuazione della città di Roma quale sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 37 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto, in particolare, l'art. 37, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto la legge 14 novembre 1995, n. 481, e, in particolare, l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1996, con il quale è stata individuata nella città Milano la sede dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1998, con il quale è stata individuata nella città di Napoli la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Viste le candidature presentate dalle città di Roma, Bologna e Verona ad ospitare la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

Ritenuto che le candidature di cui al precedente alinea sono meritevoli di favorevole apprezzamento;

Considerato che le città di Roma e Bologna offrono altresì la propria collaborazione ad individuare una collocazione per gli uffici dell'Autorità di regolazione dei trasporti presso immobili appartenenti al patrimonio dei medesimi Enti;

Considerato che occorre provvedere alla fissazione della sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel rispetto di una equilibrata distribuzione sul territorio italiano delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità che operano nell'ambito delle attività di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della medesima legge;

Considerato che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che operano nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, hanno sede nelle città, rispettivamente, di Milano e di Napoli;

Considerato che l'ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli Organi costituzionali e che ivi sono presenti le Istituzioni, con sedi operative ovvero di rappresentanza;

Ritenuto che l'individuazione della sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella città di Roma è idonea ad assicurare la presenza delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità sul territorio - settentrionale, centrale e meridionale - nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Ritenuto inoltre che l'individuazione della predetta sede è idonea, nell'ambito dell'attuale fase di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni, ad assolvere anche alla funzione di limitare i costi di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, evitando l'apertura di uffici, e il conseguente dislocamento del personale, in più sedi nel territorio nazionale;

Ritenuto pertanto che sia opportuno individuare nella città di Roma la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

L'Autorità di regolazione dei trasporti ha sede nella città di Roma.

Roma, 11 maggio 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

12A08653

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Mongiana e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mongiana (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalità organizzata locale;

Ritenuto che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per gli interessi della collettività e determina lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Mongiana, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mongiana (Vibo Valentia) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Mongiana (Vibo Valentia), è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dr.ssa Maria Carolina Ippolito - viceprefetto;

dr.ssa Silvana Merenda - viceprefetto aggiunto;

dr. Gianfranco Ielo - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2012
Registro n. 5, Interno, foglio n. 381

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Mongiana (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di alcune segnalazioni su possibili forme di sviamento dell'ente veniva avviata, da parte delle forze di polizia, un'attività di osservazione dell'ente locale dalla quale emergeva che alcuni componenti dell'amministrazione avevano assidui rapporti di frequentazione con esponenti della criminalità organizzata.

In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori comunali il Prefetto di Vibo Valentia, con decreto del 25 agosto 2011, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito degli accertamenti effettuati, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Vibo Valentia, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Sostituto Procuratore Distrettuale antimafia e del Procuratore della Repubblica, ha redatto l'allegata relazione in data 16 aprile 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, per l'esistenza di una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni, che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali od a soggetti ad esse contigui.

In particolare le assidue frequentazioni del sindaco, del vice sindaco nonché del presidente del consiglio comunale e dipendenti del comune di Mongiana, alcuni dei quali gravati da precedenti penali e di polizia con esponenti delle locali consorterie, hanno reso possibile una gestione dell'ente permeabile agli interessi della criminalità organizzata.

La relazione del Prefetto ha messo in particolare rilievo la figura del sindaco, già al vertice dell'amministrazione comunale per due mandati consecutivi dal 1995 al 2004, figura centrale intorno alla quale hanno ruotato, nel tempo, le vicende politiche ed amministrative dell'ente locale, la cui attività si è caratterizzata per lo scarso rispetto delle regole e per i consolidati rapporti con le cosche locali.

Viene posto in rilievo come, sebbene la limitata estensione territoriale dell'ente avrebbe dovuto consentire a coloro che rivestono cariche pubbliche di esercitare un positivo controllo sociale sui fatti cittadini e favorire l'adozione di prudenziali scelte politico amministrative, soprattutto per quanto attiene alla sfera relazionale, i diversi personaggi politici non hanno in alcun modo posto in essere una effettiva presa di distanza dalle locali organizzazioni criminali.

Il primo cittadino si è avvalso, come documentato da rapporti delle forza di polizia, dell'appoggio elettorale di esponenti delle locali cosche, circostanza che ha comportato riflessi e condizionamenti nell'assegnazione dei ruoli all'interno dell'amministrazione secondo una logica spartitoria, volta a garantire la presenza nelle posizioni di vertice di soggetti vicini, per vincoli di frequentazione e parentela, alle consorterie criminali, come nel caso dell'avvenuta nomina del vice sindaco e del presidente del consiglio comunale.

Logiche clientelari hanno contraddistinto anche la complessiva gestione del personale, caratterizzata da ripetute irregolarità ed anomalie e comunque da procedure in contrasto con i principi di buon andamento e trasparenza.

Emblematica in tal senso la vicenda relativa all'assunzione del responsabile dell'ufficio tecnico, per la quale l'ente ha fatto impropriamente ricorso all'istituto previsto dall'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in assenza dei requisiti di alta specializzazione richiesti dalla legge per la qualifica da ricoprire.

Tale incarico è stato affidato, senza alcun criterio preventivamente definito e senza alcuna selezione, pochi mesi dopo l'insediamento della compagine amministrativa, ad un funzionario legato da stretti rapporti parentali con le locali famiglie malavitose; lo stesso sindaco nel corso di un'audizione richiesta dalla commissione d'indagine ha dichiarato che la scelta del dipendente è stata effettuata per motivi di carattere strettamente personale, piuttosto che per ragioni professionali.

Un'ulteriore anomalia è rappresentata dalla circostanza che, all'esercizio della funzione svolta da quel settore, partecipa un professionista, cugino del sindaco, che svolge in modo del tutto irrituale un'attività di

consulenza se non di vera gestione dell'ufficio, intrattenendo rapporti con l'utenza e dimostrando significativa conoscenza dei più delicati affari.

La scarsa attitudine della compagine amministrativa al rispetto delle regole e comunque l'opzione per condotte non in linea con i principi di buon andamento e legalità è altresì rappresentata dalla disposta costituzione dell'ufficio di staff del sindaco e, seppur per un breve periodo, anche di quello del vice sindaco a seguito della quale è stata effettuata l'assunzione di quattro unità lavorative destinate a svolgere compiti meramente gestionali.

Le suddette assunzioni sono state disposte facendo impropriamente riferimento alle disposizioni previste dall'art. 90 del citato D. Lgs. n. 267/2000: la facoltà di costituire uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco è concessa solo per lo svolgimento di funzioni di indirizzo e controllo mentre, nel caso di specie, il personale ha svolto compiti prettamente gestionali.

Con il ricorso a tale procedura è stata elusa la vigente normativa in materia di assunzioni in quanto gli affidamenti fiduciari sono carenti di ogni procedura selettiva. Elementi sintomatici della sussistenza di condizionamenti e cointeressenze tra amministratori e criminalità organizzata sono, altresì, testimoniati dalla circostanza che una delle persone assegnate allo staff del sindaco ha stretti rapporti di parentela con un esponente della locale cosca.

La generale condizione di illegalità e comunque lo sviamento dell'attività dai principi di buon andamento è altresì evidenziata dal frequente ricorso a rapporti di lavoro autonomo occasionale, con contratti stipulati ai sensi dell'art. 2222 c.c.. L'amministrazione si è avvalsa ripetutamente di tali forme di collaborazione per lo svolgimento del servizio di mensa scolastica, per quello di pulizia di edifici pubblici, spazi e verde pubblico. La relazione della commissione d'indagine ha posto in rilievo come la scelta degli addetti ai servizi sia avvenuta, anche in questo caso, senza la formulazione di preventivi criteri. L'ente locale ha in tal modo proceduto a vere e proprie assunzioni di personale secondo logiche clientelari ed in violazione della normativa di settore.

Aspetti sintomatici del condizionamento della struttura comunale e che denotano concretamente l'assenza di forme di controllo e vigilanza da parte dell'ente possono ricavarsi dall'esame delle ditte o aziende che forniscono al comune le merci necessarie per lo svolgimento dei suddetti servizi, per alcune delle quali è stato riscontrato che i relativi titolari sono contigui alle locali famiglie malavitose o strettamente legati, per vincoli di parentela, ai vertici dell'ente.

Elementi univoci del condizionamento dell'attività dell'ente locale sono emersi dall'analisi delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, ove si è riscontrata la ricorrenza di quei caratteri indiziari che connotano i sistemi di gestione illegale delle procedure ad evidenza pubblica, quali la presenza ripetitiva delle medesime ditte a gare diverse con un avvicendamento delle stesse nelle aggiudicazioni, la riferibilità di aziende a cosche mafiose locali.

E' altresì indicativo che il comune di Mongiana non ha aderito al protocollo di legalità e comunque non ha richiesto le informazioni antimafia per gli affidamenti diretti di lavori.

L'assenza di controlli o verifiche ha comportato che sono stati disposti affidamenti di lavori pubblici a ditte o aziende le cui compagini societarie sono costituite da soggetti gravati da precedenti penali o contigui alle locali cosche, alcune delle quali, peraltro, risultate positive ai controlli antimafia.

Concorre a delineare il quadro di cointeressenze sussistenti tra amministrazione e locale criminalità l'esame delle procedura relativa all'inventario dei beni mobili ed immobili del comune, che ha messo in rilievo un indebito interessamento e condizionamento della locale famiglia mafiosa egemone.

La gara è stata, infatti, aggiudicata ad una società, per la quale lavora il fratello di uno dei componenti il vertice della locale organizzazione criminale, solamente pochi giorni dopo la presentazione dell'offerta economica formulata dalla società stessa e senza che il comune abbia esperito alcuna ricerca di mercato.

Per quanto attiene alla gestione dei beni pubblici, aspetti significativi del condizionamento dell'attività amministrativa sono emersi all'esito delle verifiche sulle ditte che si sono aggiudicate, nel corso degli anni, i lotti boschivi comunali destinati all'uso commerciale. L'analisi delle procedure di gara per la vendita di tali beni, che rappresentano una delle principali fonti economiche del territorio, hanno evidenziato una serie di anomalie concernenti sia le modalità di partecipazione, che i prezzi di aggiudicazione dei lotti stessi.

In particolare, per ciascuna gara, nella quale sono stati messi in vendita singoli lotti, è sempre stata presentata un'unica offerta formulata da quella ditta che risulterà aggiudicataria con una differenza praticamente irrisoria tra l'importo a base d'asta e l'offerta presentata.

L'organo ispettivo ha, inoltre, posto in evidenza come, in alcuni casi, i relativi controlli antimafia sulle ditte aggiudicatarie, da effettuarsi preventivamente all'aggiudicazione, sono invece stati svolti con notevole ritardo. Tale circostanza ha comportato, successivamente ed a distanza di tempo, la necessità di disporre la revoca dell'aggiudicazione e del relativo contratto stipulato con una ditta risultata positiva ai suddetti controlli.

Favoritismi ed anomale cointeressenze sono state evidenziate in relazione ai contributi economici erogati dall'ente locale, con particolare riferimento ai "progetti individuali a sostegno del disagio economico sociale".

Hanno infatti usufruito di tale beneficio alcune persone gravate da significativi precedenti penali, oltreché in rapporti di frequentazione con soggetti appartenenti ad ambienti controindicati.

Ulteriori criticità che contribuiscono a definire la precaria funzionalità dell'ente ed una condizione di generale, diffusa illegalità interessano il settore economico - tributario del comune, che, come emerso dall'accurata indagine ispettiva, versa in un condizioni di deficitarietà strutturale.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di confutare le risultanze contabili approvate a decorrere dal 2009 dall'amministrazione comunale, che versa in una situazione di sostanziale disavanzo di gestione.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto denotano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Mongiana che, disattendendo ogni principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza, hanno compromesso il regolare funzionamento dei servizi con grave pregiudizio degli interessi pubblici.

Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Mongiana (Vibo Valentia) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 28 giugno 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

PROT. NR.39/2-2/2012/NC/O.E.S. VIBO VALENTIA 16 APRILE 2012

All'On. Signor MINISTRO DELL'INTERNO
- GABINETTO
ROMA

OGGETTO: Comune di Mongiana (VV).
Relazione ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n.94.

L'Amministrazione Comunale di Mongiana attualmente in carica è stata eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 7 giugno 2009.

Nel dicembre del 2010 veniva disposto un monitoraggio per l'eventuale avvio delle procedure ex art. 143 TUEL.

Gli esiti di tale monitoraggio facevano sostanzialmente emergere l'esistenza di un contesto caratterizzato da contiguità tra amministratori e criminalità.

A conclusione delle citate verifiche, infatti, le Forze dell'Ordine, con diverse informative, fornivano elementi necessari e sufficienti per avanzare al Ministro dell'Interno richiesta di autorizzazione per l'esercizio delle funzioni d'accesso.

Con decreto del 13.07.2011 il Ministro dell'Interno accoglieva la richiesta e, pertanto, veniva disposto l'accesso presso lo stesso Comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 629/82, convertito dalla legge n. 726/82.

All'esito dei lavori di indagine la commissione ha presentato la propria relazione, documentando la sussistenza di elementi sufficienti a richiedere lo scioglimento degli organi elettivi ai sensi del citato art. 143 TUEL, che di seguito si indicano.

– La peculiarità del territorio ed il contesto criminale –

Preliminarmente appare utile richiamare la disamina del contesto criminale, dettagliatamente descritto nella relazione dell'organo ispettivo, in cui si inquadra il Comune di Mongiana, piccolo centro delle Serre Vibonesi.

La criminalità organizzata presente nel territorio mongianese è sostanzialmente riconducibile alla nota cosca di *'ndrangheta* VALLELUNGA di Serra San Bruno

(VV); è stato accertato giudizialmente, infatti, che la criminalità organizzata del limitrofo comune di Mongiana fa riferimento prevalentemente alla predetta famiglia mafiosa ed intrattiene rapporti con altre cosche presenti nella zona

... *omissis*...

– I collegamenti con l'Amministrazione comunale –

L'analisi svolta sull'andamento dei rapporti tra amministratori e criminalità organizzata ha evidenziato la sussistenza di significative, circostanziate, oggettive e concludenti condizioni idonee a configurare fenomeni di condizionamento e di "collegamenti" che vincolano la vita amministrativa dell'ente locale a dinamiche riconducibili alle mire delle consorterie criminali gravitanti sul territorio.

Gli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo hanno consentito, infatti, di appurare una pluralità di parentele dirette e collaterali e di frequentazioni di alcuni amministratori comunali in carica e di dipendenti con soggetti gravati da diversi precedenti penali e di polizia, nonché con noti esponenti delle consorterie criminali delle Serre vibonesi, dettagliatamente descritti nella relazione della Commissione.

Spiccano in particolare le relazioni parentali e/o le frequentazioni del Sindaco Rullo, del vice Sindaco Pisano, del Presidente del Consiglio Campese.

... *omissis*...

Assumono importanza decisiva le relazioni, peraltro notorie nell'ambito della comunità, del Sindaco con i pregiudicati del luogo, finalizzate ad ottenere un appoggio elettorale, che puntualmente si verifica nel corso delle competizioni elettorali, da ultimo in quelle del 2009.

... *omissis*...

La circostanza, del resto, è avvalorata dalla presenza, nell'ambito dello stesso schieramento politico, di soggetti legati da vincoli di parentela o di frequentazioni con le citate famiglie mafiose.

... *omissis*...

Sintomatico, in tal senso, è anche il fatto che l'assegnazione dei ruoli all'interno dell'amministrazione sembra avvenire secondo una logica spartitoria,

finalizzata, presumibilmente a garantire la presenza nelle posizioni di comando di soggetti vicini alle consorterie criminali.

... *omissis*...

Gli elementi ed i collegamenti evidenziati dalla commissione non sembrano potersi ricondurre semplicemente a diffusi ed ordinari rapporti di parentela e di conoscenza, tipici delle piccole realtà territoriali, in quanto essi sembrano influenzare di fatto le scelte operate dagli organi amministrativi e si configurano, quindi, come una conseguente forma di condizionamento della cosca locale, interessata a consolidare la propria posizione di potere anche attraverso il controllo delle istituzioni locali.

In realtà sono proprio le ridotte dimensioni dell'Ente, le fragili condizioni socio-culturali di quella comunità, che, unite ad una accertata e storica diffusione sul territorio delle Serre vibonesi di fenomeni di criminalità organizzata, favoriscono una sorta di assoggettamento della comunità stessa ad un modus operandi tipicamente mafioso e che si esplicita anche attraverso l'azione dell'Amministrazione comunale; da quanto emerso, infatti, molte delle attività poste in essere dalla stessa, lungi dall'essere improntate al principio della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, risultano, invece, funzionali a consolidare equilibri poco chiari e, soprattutto, ad esercitare una forma di comando discrezionale ed indiscusso che, in un clima di netta contrapposizione tra le fazioni politiche, emargina gli avversari e, di contro, elargisce favori a chi fa parte della fazione, concretizzando sostanzialmente l'esercizio di un "potere arrogante", inteso come forma di controllo.

Sintomatica, in tal senso, è, poi, la emblematica vicenda dell'assunzione del ...*omissis*..., legata da stretti rapporti di parentela ...*omissis*..., di cui riferisce la commissione, nonché la complessiva gestione del personale, caratterizzata dalla mancanza di un'efficace azione organizzativa dell'assetto impiegatizio e dal ricorso a soluzioni tampone, di carattere transitorio, attraverso l'uso improprio di strumenti ed istituiti giuridici, quali l'art. 90 TUEL (staff del Sindaco e del vice Sindaco), rapporti di collaborazione occasionale ex art.2222 del c.c., tutti, comunque, in grado di consentire una scelta squisitamente discrezionale, in violazione dei principi ordinamentali in materia di accesso al pubblico impiego.

... *omissis*...

Significativa di una gestione amministrativa intesa quale ruolo di "comando" discrezionale ed incondizionato è anche la completa sovrapposizione dell'attività di

indirizzo politico con l'attività gestionale, messa in luce dalla commissione; traendo vantaggio dalla previsione normativa per i comuni di piccole dimensioni, i responsabili dei servizi nevralgici (contabile ed amministrativo) si individuano nel Sindaco e nel vice Sindaco; l'ufficio ragioneria è gestito di fatto dal personale dello staff del Sindaco, dal vice Sindaco e da un altro assessore; l'ufficio tecnico è condotto sostanzialmente e senza alcun titolo dal cugino del Sindaco in qualità di suo consulente volontario.

– L'attività amministrativa –

Il quadro compiutamente delineato dall'organo ispettivo, sulla base degli accertamenti effettuati è, dunque, un quadro caratterizzato, da un lato, dall'accertata e notoria presenza nel contesto territoriale di cosche criminali e da un tessuto politico-amministrativo alquanto compromesso e, dall'altro, da una precarietà delle condizioni funzionali dell'Ente Territoriale che favoriscono la permeabilità degli organi amministrativi ai condizionamenti criminali.

Alla luce di ciò, non possono non trovare peso quelle situazioni che, sebbene non traducibili in addebiti personali, sono comunque tali da rendere plausibili, nella concreta realtà contingente ed in base a dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata.

Assumono importanza decisiva, accanto ai collegamenti esistenti fra singoli amministratori ed esponenti della criminalità, documentati nel lavoro della commissione d'accesso, anche i tratti di una sistematica operatività caratterizzata da diffuse irregolarità e anomalie dell'andamento dell'attività amministrativa dell'Ente locale, sia per quanto concerne la gestione degli apparati amministrativi sia nello svolgimento delle funzioni istituzionali.

In questo contesto vanno letti i dettagliati elementi sulla condizione di irregolarità dell'azione amministrativa, evidenziati dall'organo ispettivo che, per la loro chiara valenza sintomatica, fanno ancor più ritenere sussistente un condizionamento degli organi amministrativi da parte delle consorterie criminali.

Aspetti significativi dell'intreccio di interessi tra apparato amministrativo ed ambienti criminali si riscontrano in molti settori dell'attività amministrativa, di seguito riportati.

** Gestione del personale **

Va, innanzitutto, evidenziato che gli accertamenti svolti dalla commissione sul personale dipendente del Comune, hanno fatto rilevare, anche in questo caso, una rete di relazioni parentali e/o frequentazioni di alcuni dipendenti e/o collaboratori con

elementi della criminalità organizzata, per come ampiamente documentato nel corpo della relazione e che conferma la sussistenza di un sistema di equilibri, funzionale a consolidare direttamente o indirettamente il potere delle cosche ed a favorire, comunque, quella permeabilità dell'Ente alle influenze malavitose.

Confermativa di un quadro di diffusa irregolarità e della scarsa propensione degli organi amministrativi ad affermare solide condizioni di legalità e di buona amministrazione, quali argini imprescindibili alla pervasività mafiosa, è indubbiamente la gestione del personale.

Rilevano in tal senso:

- ✓ ...omissis...
- ✓ la costituzione dell'ufficio di staff del Sindaco e, per un breve periodo, anche di quello del vice Sindaco, attraverso l'assunzione di quattro unità lavorative di categoria C, destinate a svolgere compiti meramente gestionali nell'ambito dell'ufficio ragioneria e di quello elettorale. Tali assunzioni, per come evidenziato dall'organo ispettivo, di fatto rispondono alle esigenze di dover sopperire alla carenza di personale nelle attività gestionali del Comune, in contrasto, pertanto, con le specifiche finalità della previsione normativa. L'Amministrazione, dunque, ha fatto uso impropriamente dell'istituto previsto dall'art. 90 TUEL al fine di sopperire ad esigenze di carattere diverso, eludendo in tal modo le regole previste in materia di assunzioni, attraverso affidamenti *intuitu personae*, senza esperire alcuna procedura selettiva. *...omissis...*
- ✓ il ricorso, per il servizio mensa scolastica e di pulizia, a contratti di collaborazione occasionale ai sensi dell'art.2222 del c.c., scegliendo gli addetti nell'ambito di due short lists, formate sulla base delle domande pervenute a seguito di specifici bandi, senza alcun criterio oggettivo, non essendo stata predisposta una graduatoria. *...omissis...*

Opere pubbliche

Quanto alle OO.PP. non va sottaciuta una marcata superficialità ed approssimazione nella organizzazione di un così importante aspetto della vita amministrativa di un Ente locale, reso ancor più delicato dalle non ottimali condizioni economiche strutturali comunali.

Inoltre, l'organo ispettivo riferisce che nei lavori di realizzazione di alcune opere pubbliche hanno operato delle ditte vicine o espressione degli ambienti criminali:

...omissis...

Abusivismo edilizio

Per quel che concerne il delicato settore dell'abusivismo edilizio, la commissione d'indagine evidenzia che proprio nel periodo di attività della stessa presso il Comune e sulla base di indicazioni acquisite dal citato organo ispettivo, sono emersi alcuni casi di abusivismo edilizio, in precedenza ignorati, che riguardano individui riconducibili al contesto criminale locale e che quindi appaiono sintomatici dell'influenza della criminalità organizzata sul Comune in esame ...*omissis*...

Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)

Anche se la redazione del P.S.C. di Mongiana è ancora alle fasi preliminari, le relative procedure finora seguite dal Comune di Mongiana, così come evidenziato dalla commissione d'accesso, sembrano non del tutto conformi alla normativa urbanistica vigente, potendo in ciò celarsi un tentativo, da parte dell'Amministrazione comunale, di favorire qualcuno alla stessa vicino. ...*omissis*...

Gestione dei boschi

Dagli accertamenti effettuati e dall'esame della documentazione acquisita dall'organo ispettivo ed ampiamente illustrati nel corpo della relazione, si evince che nel Comune di Mongiana la gestione dei boschi è senz'altro condizionata dalla criminalità locale, che opera attraverso la suddivisione del territorio in aree assoggettate, controllate e assegnate a ciascuna cosca criminale locale di riferimento, che stabilisce a sua volta quale sarà la ditta boschiva affidataria del taglio.

Dalla ricognizione dei lotti boschivi comunali aggiudicati a Mongiana negli ultimi dieci anni e dall'analisi comparata del differenziale tra l'importo posto quale base d'asta e quanto offerto dalla ditta aggiudicataria – effettuate dalla commissione - emergono dati di estremo interesse. Infatti, fermo restando che in tutti i lotti è stata presentata sempre un'unica offerta, risultata ovviamente quella vincente, è emerso che le differenze tra l'importo a base d'asta e l'unica offerta presentata sono praticamente irrisorie.

...*omissis*...

In tale contesto, ampiamente descritto dalla commissione, nel quale è palese che il "mercato" sia condizionato da accordi preventivi tra le ditte che escludono alcune in favore di altre, si colloca la figura di EMANUELE Vittorio, titolare della ditta boschiva risultata aggiudicataria delle ultime due gare espletate dall'ultima Amministrazione comunale, ...omissis...

Riferisce la commissione che per le citate gare l'Amministrazione comunale, a seguito dell'acquisizione di informazioni interdittive antimafia emesse dalla

Prefettura di Vibo Valentia a carico di EMANUELE Vittorio, non ha proceduto alla stipula di contratto ed ha revocato quello già stipulato, evidenziando, tuttavia, che le citate informazioni antimafia sono state richieste solo a distanza di circa otto mesi dalla data di aggiudicazione dei lotti.

Servizi

Relativamente alla gestione diretta della mensa scolastica, è d'interesse evidenziare, sulla base di quanto riferito nella relazione, che le assunzioni con il metodo a chiamata dei soggetti inseriti nella *short list* appaiono seguire più una "logica assistenziale" che di efficienza del servizio. Inoltre, nei confronti di due persone che hanno beneficiato del contratto di collaborazione occasionale ...*omissis*... sono emersi, così come documentato, legami di parentela con individui riconducibili al contesto delinquenziale locale. Emerge, inoltre, che a fronte di una *short list* comprendente 48 nominativi ammessi, hanno beneficiato del contratto di collaborazione occasionale 20 persone. ...*omissis*...

La gestione diretta della mensa scolastica, infine, non sembra aver comportato un risparmio per le casse dell'Ente rispetto all'affidamento del servizio a ditte esterne.

Anche nel caso del servizio di pulizia di edifici pubblici e spazi e verde pubblico, le assunzioni con il metodo a chiamata degli individui inseriti nella short list appaiono seguire quella logica assistenziale, di cui si è detto, più che rispondere ad un'esigenza di garantire al meglio l'efficienza del servizio stesso. Inoltre, nei confronti di tre persone che hanno beneficiato del contratto di collaborazione occasionale ...*omissis*... Si evidenzia, anche in questo caso, che a fronte di una short list comprendente 85 nominativi, dei quali 6 non ammessi, hanno beneficiato del contratto di collaborazione occasionale 25 persone.

...*omissis*...

Di interesse è, poi, la vicenda relativa all'inventario dei beni mobili ed immobili del Comune di Mongiana, nell'ambito della quale la commissione riferisce di un indebito interessamento e condizionamento nelle vicende dell'Ente comunale da parte della famiglia PISANO (si ribadisce che PISANO Antonio è ritenuto l'elemento di spicco della criminalità organizzata di Mongiana);

...*omissis*...

Significativa è altresì la circostanza che il Comune non abbia esperito alcuna "ricerca di mercato" per ottenere l'offerta economicamente più vantaggiosa, ma abbia accettato direttamente l'offerta inviata di propria iniziativa dalla "Mercurio Servizi".

Interventi assistenziali

Relativamente al settore dei "progetti individuali a sostegno del disagio economico sociale", dagli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo emerge che tra il 2009 ed il 2010, a fronte di nove soggetti che ne hanno beneficiato, due ...*omissis*... sono stati candidati non eletti in occasione delle elezioni amministrative del 2009, nella lista a sostegno del sindaco RULLO, mentre tre di loro, incluso uno dei due candidati non eletti ...*omissis*... sono gravati da significativi precedenti/pendenze penali, nonché annoverano numerosi rapporti di frequentazione con altri soggetti censiti penalmente ... *omissis*...

– Gestione finanziaria –

A chiudere il quadro di una precaria condizione di funzionalità dell'Ente, vi è, infine, l'aspetto finanziario del Comune: dagli accertamenti effettuati dall'organo ispettivo attraverso un'accurata analisi dei documenti contabili, è emerso con estrema evidenza che l'Ente, negli anni 2009, 2010, risultava essere in condizioni di deficitarietà strutturale.

L'analisi effettuata consente di confutare quasi totalmente le risultanze contabili approvate dai Consigli Comunali che si sono succeduti dal 2009 al 2010, poiché, così come evidenziato nella relazione, emerge:

- ✓ molti dei residui attivi iscritti in bilancio risultano alla data di chiusura dei singoli esercizi finanziari giuridicamente inesistenti e conseguentemente v'è stato l'occultamento del reale disavanzo di gestione e di amministrazione, di fatto rilevato per tutti gli anni di riferimento;
- ✓ vi è una fittizia copertura del disavanzo determinato con il rendiconto di gestione anno 2009, poiché i crediti relativi alle fonti di finanziamento del disavanzo, iscritti in bilancio al 31/12/2011, sono minori per € 67.644,21;
- ✓ risulta errata la certificazione dei parametri di deficitarietà e conseguentemente vi è il mancato rispetto degli obblighi normativi previsti per gli enti deficitari;
- ✓ manca la rilevazione ed il riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- ✓ l'utilizzo delle somme a specifica destinazione è avvenuto oltre i limiti previsti dall'art. 222 del TUEL.

Sulla base di tutti gli elementi accertati, appare evidente che l'andamento dell'attività amministrativa risulta fortemente compromesso dall'esistenza di

condizionamenti tali da incidere sulla libera determinazione degli organi comunali e da compromettere il regolare svolgimento delle funzioni amministrative.

Alla luce degli elementi sopra riferiti ed acquisito il parere favorevole del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato dal Sostituto Procuratore Distrettuale Antimafia, dal Procuratore della Repubblica, nella seduta del 13 aprile 2012, di cui si allega stralcio del verbale, si ritiene di dover proporre lo scioglimento del Consiglio Comunale di Mongiana ex art. 143, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009.

Il Prefetto: DI BARI

12A08544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Siena e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Siena;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 21 maggio 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Siena è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Enrico Laudanna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 luglio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Siena è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Franco Ceccuzzi.

Il citato amministratore, in data 21 maggio 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Siena ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 giugno 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Siena ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Enrico Laudanna.

Roma, 21 giugno 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A08543

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 luglio 2012.

Modificazioni al decreto 17 giugno 2011 di approvazione del regolamento interno in materia di amministrazione e contabilità dell'Agenzia industrie difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il capo VII, sezione I, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e, in particolare, l'art. 125, comma 11, il quale stabilisce i limiti di importo per le acquisizioni di servizi e forniture mediante il ricorso alle procedure in economia;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2011 di approvazione del regolamento interno in materia di amministrazione e contabilità dell'Agenzia industrie difesa;

Ravvisata la necessità di aggiornare il richiamato regolamento interno in materia di amministrazione e contabilità dell'Agenzia industrie difesa per adeguarlo alle intervenute disposizioni in materia di limiti di importo per le acquisizioni di servizi e forniture mediante il ricorso alle procedure in economia;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2011, citato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 23, comma 4, lettera *b)*, il limite di importo di «20.000 euro» è sostituito con «40.000 euro»;

b) all'art. 23, comma 8, lettera *b)*, il limite di importo di «20.000 euro» è sostituito con «40.000 euro»;

c) all'art. 24, comma 6, il limite di importo di «20.000 euro» è sostituito con «40.000 euro»;

d) all'art. 23, comma 7, le parole «di cui all'art. 19, comma 5», sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 18, colma 5».

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro della difesa
DI PAOLA

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il vice Ministro delegato
GRILLI

12A08684

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 luglio 2012.

Proroga dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari aventi scadenza entro il 31 luglio 2012, contenenti sostanze attive approvate in sede comunitaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articoli 5 e 8, comma 1, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare i decreti dirigenziali che fissano la scadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti fitosanitari entro il 31 luglio 2012;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della commissione relativi all'iscrizione di sostanze attive figuranti nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della loro valutazione comunitaria, ora considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, come disposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche;

Considerato che le suddette direttive di iscrizione e i relativi decreti di recepimento definiscono specifiche modalità e scadenze di attuazione per gli adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle. condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti, nonché condizioni e decorrenza della revoca dei prodotti per i quali non sono state presentate le relative istanze di adeguamento e le documentazioni previste. secondo le scadenze prefissate;

Considerato che sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti di riregistrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari conformi alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che si rende necessario assicurare nel contempo la continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Ritenuto di prorogare al 30 giugno 2013 la validità delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 luglio 2012, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Il giugno 2011;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011;

Decreta:

Sono prorogate al 30 giugno 2013 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 luglio 2012, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'il giugno 2011;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tuttora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011;

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari oggetto del presente provvedimento, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà notificato alle imprese interessate e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A08683

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 giugno 2012.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais Eskal;

Vista la richiesta della Semfor del 6 dicembre 2011 con la quale si propone la nuova denominazione varietale;

Considerata conclusa la verifica della denominazione in questione in quanto pubblicata sul Bollettino delle varietà vegetali n. 6/2011 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di detta denominazione;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

codice: 12842; denominazione: Eskal; classe Fao: 200; tipo di ibrido: HS; responsabile della conservazione in purezza: Laboulet Semences - Francia.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2012

L'ex direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A08552

DECRETO 3 luglio 2012.

Rettifica del decreto 6 giugno 2012 di iscrizione di varietà di specie foraggere al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ
PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale n. 12317 del 6 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2012, con il quale viene iscritta, tra le altre, la varietà di Loglio d'Italia «Nibbio», con a fianco di essa riportato il responsabile della conservazione in purezza, erroneamente denominato «Nibbio S.r.l.» anziché «Natura S.r.l.»;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale n. 12317 del 6 giugno 2012, nella parte sopra citata;

Decreta:

Nel decreto ministeriale n. 12317 del 6 giugno 2012, contenente «Iscrizione di varietà di specie foraggere al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2012, la denominazione del responsabile della conservazione in purezza della varietà «Nibbio» è modificata da «Nibbio S.r.l.» a «Natura S.r.l.».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2012

L'ex direttore generale: BLASI

12A08553

DECRETO 19 luglio 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPA Lazio - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - Sezione Provinciale di Roma» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro

delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 7 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 201 del 28 agosto 2008 con il quale al laboratorio ARPA Lazio - Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio - Sezione provinciale di Roma, ubicato in Roma, via Saredo n. 52 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 aprile 2012 e perfezionata in data 6 luglio 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 29 marzo 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio ARPA Lazio - Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio - Sezione provinciale di Roma, ubicato in Roma, via Saredo n. 52, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 10 marzo 2016 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

12A08542

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 luglio 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato alla Brigata Paracadutisti «Folgore», in occasione del 70° anniversario della Battaglia di El Alamein, nel valore di € 1,40.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011) con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, un francobollo dedicato alla Brigata Paracadutisti «Folgore», in occasione del 70° anniversario della Battaglia di El Alamein;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 14 giugno 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 31920 del 28 giugno 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato alla Brigata Paracadutisti «Folgore», in occasione del 70° anniversario della Battaglia di El Alamein, nel valore di € 1,40.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40×30; formato trac-

ciatura: mm 46×37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzettista: Luca Vangelli; tiratura: quattro milioni e cinquantamila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 63,00».

La vignetta raffigura, a sinistra, la base italiana Quota 33, una delle tre architetture che compongono il Sacrario Militare di El Alamein, realizzata nel 1948 sulla litoranea per Alessandria d'Egitto; a destra, è riprodotto lo stemma della Brigata Paracadutisti Folgore con l'omonima scritta rappresentativa e, sullo sfondo, un cielo notturno con un fulmine a simboleggiare la stessa Brigata. Completano il francobollo la leggenda «70° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 1.40».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A08550

DECRETO 6 luglio 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo celebrativo di Cusano Milanino, nel centenario dell'avvio della costruzione della prima Città Giardino d'Italia, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 14 giugno 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 31914 del 28 giugno 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo celebrativo di Cusano Milanino, nel centenario dell'avvio della costruzione della prima Città Giardino d'Italia, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; formato tracciatura: mm 46×37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzettista: Rita Morena; tiratura: tre milioni e sessantamila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 27,00».

La vignetta riproduce, in primo piano, un particolare della «Torre dell'Acquedotto», simbolo di Cusano Milanino decorata in stile liberty e, sullo sfondo, parte del progetto originale della «Città Giardino», la prima costruita in Italia su modello di quelle realizzate in Inghilterra. Completano il francobollo la leggenda «100 ANNI DI CUSANO MILANINO PRIMA CITTÀ GIARDINO D'ITALIA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A08551

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di accettazione atti e certificazioni di PP.II. dell'Ufficio provinciale di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali nonché dei servizi di accettazione atti e certificazioni di PP.II. dell'Ufficio provinciale di Trapani del giorno 26 giugno 2012 dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Motivazioni:

le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea sindacale del personale, l'Ufficio Provinciale di Trapani non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo n. 32/2001 art. 10;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 11 luglio 2012

Il direttore regionale: PELLEGRINI

12A08546

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Ragusa dal giorno 26 giugno 2012 a tutta la giornata del 27 giugno 2012.

Motivazioni:

le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa della virtualizzazione del server censuario catastale, l'Ufficio provinciale di Ragusa non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo n. 32/2001 art. 10;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 11 luglio 2012

Il direttore regionale: PELLEGRINI

12A08547

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Palermo dal giorno 26 giugno 2012 a tutta la giornata del 27 giugno 2012.

Motivazioni:

le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa della virtualizzazione del server censuario catastale, l'Ufficio provinciale di Palermo non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo n. 32/2001 art. 10;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 11 luglio 2012

Il direttore regionale: PELLEGRINI

12A08548

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di accettazione atti e certificazioni di PP.II. dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di accettazione atti e certificazioni di PP.II. dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta del giorno 28 giugno 2012 dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Motivazioni:

le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea sindacale del personale, l'Ufficio provinciale di Caltanissetta non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo n. 32/2001 art. 10;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 11 luglio 2012

Il direttore regionale: PELLEGRINI

12A08549

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° agosto 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e delle dichiarazioni sostitutive di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'articolo 8 (Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, titolato "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ITALIA DEI VALORI — Via di Santa Maria in Via n. 12 - ROMA rec. tel. 06/97848144.

12A08718

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° agosto 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e delle dichiarazioni sostitutive di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, titolata "Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 2;

articolo 5, l'intero terzo comma, che recita: "L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista dall'art. 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto.";

articolo 5, l'intero quarto comma, che recita: "L'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate."?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ITALIA DEI VALORI — Via di Santa Maria in Via n. 12 - ROMA rec. tel. 06/97848144.

12A08719

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° agosto 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e delle dichiarazioni sostitutive di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

quarto comma, primo periodo, limitatamente alla parola: "soggettivo";

quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,";

quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.";

quarto comma, l'intero secondo periodo che recita: "In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.";

quarto comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: ", per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative";

quinto comma che recita: "Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.";

sesto comma che recita: "Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.";

settimo comma che recita: "Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.";

ottavo comma, limitatamente alle parole: "dei commi dal quarto al settimo";

nono comma, primo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma";

nono comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma"; nonché della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata "Norme sui licenziamenti individuali", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "soggettivo";

articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "oggettivo";

articolo 7, comma 2, limitatamente alle parole "per motivo oggettivo";

articolo 7, comma 8, che recita: "8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.";

nonché della legge 23 luglio 1991, n. 233, titolata "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 5, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle parole: "terzo periodo del settimo comma del";

nonché della legge 24 dicembre 2007, n. 244, titolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 2, comma 479, lettera *a)*, limitatamente alla parola "soggettivo";

nonché della legge 29 dicembre 1990, n. 407, titolata "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 8, comma 9, primo periodo, limitatamente alla parola "oggettivo"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ITALIA DEI VALORI — Via di Santa Maria in Via n. 12 - ROMA rec. tel. 06/97848144.

12A08720

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° agosto 2012, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e delle dichiarazioni sostitutive di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione della legge 18 novembre 1981, n. 659, titolata "Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1;

articolo 2;

articolo 3, secondo comma, che recita: "A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante.";

articolo 3, terzo comma, che recita: "I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'art. 1, L. 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità: *a)* il venti per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto; *b)* la somma residua è ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.";

articolo 3, quarto comma, che recita: "Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.";

articolo 3, quinto comma, che recita: "Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonché l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale.";

articolo 3, sesto comma, che recita: "Hanno altresì diritto al contributo di cui all'art. 1, L. 2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.";

articolo 3, settimo comma, che recita: "La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3, L. 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al novanta per cento.";

nonché della legge 8 agosto 1985, n. 413, titolata "Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente all'articolo 1;

nonché della legge 10 dicembre 1993, n. 515, titolata "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 9;

articolo 9-*bis*;

articolo 12, comma 3, primo periodo, limitatamente alle parole "dagli aventi diritto";

articolo 15, comma 13, che recita: "13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.";

articolo 15, comma 14, limitatamente alle parole "che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali";

articolo 15, comma 16, ultimo periodo, che recita: "Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità."

articolo 16;

nonché della legge 23 febbraio 1995, n. 43, titolata "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 5, comma 4, lettera *g)*, limitatamente alle seguenti parole: "comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni;";

articolo 5, comma 4, lettera *g)*, limitatamente alle seguenti parole: "e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659";

articolo 6;

nonché della legge 2 gennaio 1997, n. 2, titolata "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

allegato A, sezione "Attività", voce "crediti per contributi elettorali", limitatamente alla parola "elettorali";

allegato A, sezione "Conto economico", lettera *A)* (Proventi gestione caratteristica), numero 2 (Contributi dello Stato), voce "*a)* per rimborso spese elettorali", limitatamente alla parola "elettorali";

allegato B, numero 2), limitatamente alle seguenti parole: "per le spese elettorali";

nonché della legge 3 giugno 1999, n. 157, titolata "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

il titolo della legge, limitatamente alle seguenti parole: "elettorali e";

articolo 1, intestazione dell'articolo, limitatamente alla parola "elettorali";

articolo 1, comma 1, che recita: "1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.";

articolo 1, comma 1-*bis*, che recita: "1-*bis*. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-*bis* per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere.";

articolo 1, comma 2, primo periodo, limitatamente alle parole: "spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rimborsi delle";

articolo 1, comma 2, l'intero secondo periodo, che recita: "Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.";

articolo 1, comma 2, l'intero terzo periodo, che recita: "Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.";

articolo 1, comma 3, che recita: "3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.";

articolo 1, comma 5, che recita: "5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000.";

articolo 1, comma 5-*bis*, che recita: "5-*bis*. Per il rimborso previsto dal comma 1-*bis*, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.";

articolo 1, comma 6, primo periodo, che recita: "I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno.";

articolo 1, comma 6, limitatamente alle parole: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.";

articolo 1, comma 8, che recita: "8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.";

articolo 2;

articolo 3;

articolo 6-*bis*, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole: "ai partiti";

articolo 6-*bis*, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole: "partiti e movimenti politici";

articolo 6-*bis*, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole: "dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge";

articolo 6-*bis*, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole: "del partito o movimento politico";

nonché della legge 29 novembre 2004, n. 298, titolata "Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della L. 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della L. 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive;

nonché del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, titolato "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente all'articolo 39-*bis*, comma 4, che recita: "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.";

nonché del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, titolato "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 56, comma 2, primo periodo, che recita: "Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.";

articolo 56, comma 3, che recita: "3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.";

nonché della legge 6 luglio 2012, n. 96, titolata "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

il titolo della legge, limitatamente alle seguenti parole: "riduzione dei contributi pubblici in favore dei";

il titolo della legge, limitatamente alla particella "dei" che segue le parole "partiti e";

il titolo della legge, limitatamente al punto che segue le parole "dei rendiconti dei medesimi";

il titolo della legge, limitatamente alle seguenti parole: "Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici";

articolo 1;

articolo 2;

articolo 3, intestazione dell'articolo, limitatamente alle seguenti parole: "e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica";

articolo 3, comma 1, che recita: "1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.";

articolo 3, comma 2, che recita: “2. La richiesta si intende effettuata alla data: *a)* di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano; *b)* risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica; *c)* risultante dal timbro postale dell’ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.”;

articolo 3, comma 3, che recita: “3. La richiesta è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarità delle qualità personali di cui al periodo precedente è comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che è allegato alla richiesta. Alla richiesta è allegata, altresì, la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall’amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta è trasmessa, secondo le modalità previste nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.”;

articolo 3, comma 4, che recita: “4. Qualora più partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta è presentata, secondo le modalità previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all’articolo 4 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.”;

articolo 3, comma 5, limitatamente alle parole: “spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rimborsi delle”;

articolo 3, comma 5, limitatamente alle parole: “Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall’articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell’economia e delle finanze”;

articolo 4;

articolo 5, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole: “, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge,”;

articolo 5, l’intero comma 2, che recita: “2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante.”;

articolo 7, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle parole: “riduzione, nella misura”;

articolo 7, comma 3, secondo periodo, limitatamente alla particella “alla”, dopo la parola “necessaria”;

articolo 7, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle parole: “, della quota dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge”;

articolo 7, comma 3, l’intero ultimo periodo che recita: “Il limite di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 della presente legge è rideterminato in funzione dell’operatività della clausola di salvaguardia di cui al precedente periodo.”;

articolo 9, comma 8, che recita: “8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l’erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e ai movimenti politici che risultino inottemperanti sulla base della comunicazione di cui al comma 6. Qualora l’inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9.”;

articolo 9, comma 9, che recita: “9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all’obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la relazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell’intero importo ad essi attribuito per l’anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all’articolo 2.”;

articolo 9, comma 10, che recita: “10. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all’articolo 8, commi da 5 a 10-*bis*, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui al comma 20 del presente articolo nel termine indicato nel medesimo comma 20 ovvero, nei casi previsti dal comma 8, entro il 31 ottobre, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo dell’importo ad essi complessivamente attribuito per l’anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all’articolo 2 della presente legge.”;

articolo 9, comma 11, primo periodo, limitatamente alle seguenti parole: “, consistente nella decurtazione dell’importo ad essi complessivamente attribuito per l’anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all’articolo 2, nel limite di un terzo dell’importo medesimo”;

articolo 9, comma 11, l’intero secondo periodo, che recita: “Ove una o più voci del rendiconto non siano rappresentate in conformità al modello di cui all’allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dall’articolo 11 della presente legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell’importo complessivamente attribuito per l’anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all’articolo 2.”;

articolo 9, comma 12, che recita: “12. Ai partiti e ai movimenti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo dell’importo ad essi complessivamente attribuito per l’anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all’articolo 2, nel limite di un terzo dell’importo medesimo.”;

articolo 9, comma 13, che recita: “13. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo dell’importo ad essi complessivamente attribuito per l’anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all’articolo 2.”;

articolo 9, comma 14, che recita: “14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi dell’importo complessivamente attribuito per l’anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all’articolo 2.”;

articolo 9, comma 16, limitatamente alle parole: “di cui ai commi da 9 a 13”;

articolo 9, comma 17, limitatamente alle parole: “che, per i fondi di rispettiva competenza, riducono, nella misura disposta dalla Commissione, le rate dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento, di cui all’articolo 2, spettanti per l’anno in corso ai partiti o movimenti politici sanzionati ai sensi del presente articolo”;

articolo 9, comma 18, che recita: “18. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 9 a 13 del presente articolo siano state commesse da partiti o movimenti politici che abbiano percepito tutti i rimborsi per le spese elettorali e i contributi per il cofinanziamento di cui all’articolo 2 loro spettanti e che non ne abbiano maturato di nuovi, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito o al movimento politico fino al limite dei due terzi dell’importo ad esso complessivamente attribuito nell’ultimo anno.”;

articolo 9, comma 21, che recita: “21. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell’ultima rata dei

rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo.";

articolo 9, comma 22, che recita: "22. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità derivante dalla disponibilità di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.";

articolo 9, comma 25, limitatamente alle parole: "di cui ai commi da 1 a 21";

articolo 9, comma 27, che recita: "27. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonché l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.";

articolo 9, comma 29, limitatamente al primo periodo, che recita: "I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono strettamente finalizzati all'attività politica, elettorale e ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici.";

articolo 10, comma 1, limitatamente alle seguenti parole: "commi 9, 10, 11 e 12, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge,";

articolo 15, intestazione dell'articolo, limitatamente alle parole: "Deleghe al governo e";

articolo 15, comma 1, che recita: "1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, nonché di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie.";

articolo 16?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ITALIA DEI VALORI — Via di Santa Maria in Via n. 12 - ROMA rec. tel. 06/97848144.

12A08721

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Comunicazione della modifica del Piano generale del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

Si comunica che il Consiglio dell'Istituto nazionale di statistica, in data 3 luglio 2012, ha espresso parere favorevole alla modifica del Piano Generale del 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni previsto dall'art. 50 del decreto-legge n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e adottato in data 18 febbraio 2011 - prevedendo che la diffusione dei risultati provvisori dei comuni che si sono avvalsi della facoltà di effettuare in proprio l'acquisizione in SGR dei dati dei questionari avvenga entro il 28 settembre 2012, anziché entro il 31 luglio 2012 (paragrafo 6.1, pagina 22 del Piano).

Il testo, in versione integrale modificata, è disponibile sul sito Internet dell'Istituto all'indirizzo http://www.istat.it/censimenti/popolazione2011/.

12A08545

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione del «Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia»

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, è stato approvato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'OPCM 3887/2010, il «Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia». Si rappresenta che il Piano è consultabile presso la Sede della Regione Siciliana con le modalità previste dalla legge.

12A08654

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'Ordinanza n. 70 del 2 luglio 2012

Il Commissario Delegato per il superamento dello stato di emergenza determinatasi a seguito delle avversità atmosferiche che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana, nel mese di ottobre 2011. (O.P.C.M., 3974/2011);

Il Presidente della regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 70 del 2 luglio 2012 ha provveduto ad affidare il servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per gli interventi ex O.P.C.M. 3974/2011 – O.P.G.R. 3/2012 R2-13 «Ripristino difese di sponda in destra fosso Civiglia in località Masero di Terrarossa in comune di Licciana Nardi (MS)» e R2-14 «Ripristino dissesto a valle della strada comunale di Teglia – Castagnetoli e ripristino viabilità comunale per la frazione Serola in Comune di Pontremoli (MS)»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 16 luglio 2012 parte prima.

12A08643

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-179) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00